

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1163/93 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1993

relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 12 000 t di granturco detenute dall'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari di intervento nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90<sup>(4)</sup>, i cereali detenuti dall'organismo di intervento sono messi in vendita mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 966/93<sup>(6)</sup>, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 12 000 t di granturco detenute dall'organismo di intervento spagnolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento spagnolo indice una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82, per la vendita sul mercato interno di 12 000 t di granturco da esso detenute.

*Articolo 2*

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 27 maggio 1993.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 29 luglio 1993.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento spagnolo:

Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA)  
c/Beneficencia 8, Madrid 28004 (télex: 41818, 23427  
SENPA E; telefax 52 19 832, 52 24 387).

*Articolo 3*

L'organismo d'intervento spagnolo comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

<sup>(6)</sup> GU n. L 98 del 24. 4. 1993, pag. 25.